

DELIBERAZIONE 9 GIUGNO 2020

208/2020/R/EEL

APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO DEI COSTI, PER L'ANNO 2019, RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI FINANZIATE CON IL CORRISPETTIVO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PIATTAFORMA DEI CONTI ENERGIA A TERMINE (PCE)

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1114^a riunione del 9 giugno 2020

VISTI:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003 e, in particolare, l'articolo 23;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni e, in particolare, i commi 1.1 e 2.12 e l'articolo 22;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge 2/09) e, in particolare, l'articolo 3, comma 10-ter;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. (oggi Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., di seguito: GME) relativamente al mercato elettrico e, in particolare, l'articolo 5;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, recante "Indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi della legge 2/09, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici" e, in particolare, l'articolo 11;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, 351/07, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, come successivamente integrata e modificata (di seguito: TIMM);

- la deliberazione dell’Autorità 14 aprile 2011, ARG/elt 44/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 44/11);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2011, ARG/elt 189/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 189/11);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 558/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 558/2012/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 659/2014/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 785/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2017, 524/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 895/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 895/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2018, 118/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2018, 658/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2018, 682/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 682/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 541/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 541/2019/R/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità 7 febbraio 2007 (di seguito: determinazione 7 febbraio 2007);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità 5 aprile 2007 (di seguito: determinazione 5 aprile 2007);
- la comunicazione dell’Autorità del 23 febbraio 2016, prot. Autorità 5483, di pari data;
- la comunicazione del GME del 26 luglio 2017, prot. Autorità 25419, del 28 luglio 2017 (di seguito: comunicazione 28 luglio 2017);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità, del 19 settembre 2017, prot. Autorità 30304, di pari data (di seguito: prima lettera DMEA);
- la comunicazione del GME, del 13 settembre 2018, prot. Autorità 25698, del 14 settembre 2018 (di seguito: comunicazione 14 settembre 2018);
- la lettera della DMEA, del 15 ottobre 2018, prot. Autorità 29279, di pari data (di seguito: seconda lettera DMEA);
- la comunicazione del GME, del 26 marzo 2020, prot. Autorità 10660, di pari data (di seguito: comunicazione 26 marzo 2020).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 3, comma 3.1, del TIMM prevede che il GME svolga le attività di acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per il monitoraggio di cui all’Allegato A al TIMM, l’attività di condivisione dei medesimi dati con l’Autorità, nonché le attività di elaborazione e analisi di cui all’articolo 5 del TIMM, in quanto

attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio da parte dell'Autorità;

- l'articolo 3, comma 3.4, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.1, il GME progetti, realizzi, mantenga un apposito *data warehouse* in conformità ai criteri di cui al comma 3.7 del TIMM, dotandolo di uno strumento di *business intelligence* che soddisfi i requisiti di cui al comma 3.8 del TIMM;
- l'articolo 3, comma 3.4bis, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.1, il GME progetti, realizzi e mantenga un simulatore del mercato del giorno prima che soddisfi prefissati requisiti;
- l'articolo 3, comma 3.4ter, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.1, il GME progetti, realizzi e mantenga una piattaforma informatica per l'acquisizione dagli operatori di dati che non siano già acquisiti dal GME nell'esercizio delle sue attività caratteristiche;
- l'articolo 3, comma 3.9, del TIMM prevede che:
 - il GME identifichi un apposito ufficio di monitoraggio destinato allo svolgimento delle attività elencate al comma 3.1 del TIMM e, nei limiti delle risorse disponibili, delle eventuali attività istituzionali a queste connesse;
 - l'ufficio di monitoraggio possa avvalersi dei servizi comuni e della collaborazione forniti da altri uffici;
 - l'ufficio di monitoraggio sia dotato di risorse umane e materiali adeguate al corretto svolgimento del complesso di attività di cui al comma 3.1 del TIMM;
- l'articolo 9, comma 9.1, del TIMM prevede che, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, il GME trasmetta all'Autorità una documentata relazione tecnica avente ad oggetto il consuntivo dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 nell'anno antecedente, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.2, del TIMM prevede che, ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 del TIMM, il GME abbia l'obbligo di tenere separata evidenza contabile dei medesimi costi tramite una commessa di contabilità analitica;
- l'articolo 9, comma 9.3, del TIMM prevede che l'Autorità provveda con delibera a riconoscere l'ammontare dei costi a consuntivo relativi alle attività di cui al comma 3.1 e che l'Autorità riconosca i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.5, del TIMM prevede che, entro e non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, il GME trasmetta all'Autorità una documentata relazione tecnica avente ad oggetto il preventivo dei costi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 nell'anno successivo, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.6, del TIMM prevede che l'Autorità provveda con delibera a riconoscere l'ammontare dei costi a preventivo relativi alle attività di cui al comma

3.1 e che l'Autorità riconosca i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;

- l'articolo 9, comma 9.9, del TIMM prevede che i costi riconosciuti a preventivo al GME per uno specifico anno nonché l'eventuale scostamento fra costi riconosciuti a consuntivo e costi riconosciuti a preventivo relativi all'anno antecedente siano compresi nei corrispettivi per la partecipazione alla piattaforma dei conti energia a termine (di seguito: PCE) definiti per il medesimo anno, ai sensi del punto 3 della determinazione 5 aprile 2007 (di seguito: corrispettivi per la partecipazione alla PCE).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 111/06, l'Autorità ha disciplinato le condizioni per l'approvvigionamento da parte della società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) delle risorse per il dispacciamento, nonché le condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento;
- ai sensi dell'articolo 3, della deliberazione 111/06, la registrazione degli acquisti e delle vendite di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e di prelievo costituisce uno degli elementi in cui si articola l'erogazione del servizio di dispacciamento;
- ai sensi dell'articolo 16, della deliberazione 111/06, Terna è responsabile della registrazione degli acquisti e delle vendite a termine di energia elettrica e dei relativi programmi di immissione e di prelievo e svolge tale attività anche avvalendosi dell'opera del GME, che agisce in nome proprio e per conto di Terna;
- ai sensi dell'articolo 17, della deliberazione 111/06, il GME ha predisposto un regolamento per la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine di energia elettrica e dei relativi programmi di immissione e di prelievo, positivamente verificato con determinazione 7 febbraio 2007 e con determinazione 5 aprile 2007, e ne ha dato attuazione tramite la realizzazione e gestione della PCE;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione ARG/elt 44/11, il GME, entro il medesimo termine di cui al comma 9.1 del TIMM, trasmette all'Autorità:
 - un prospetto recante i consuntivi - afferenti gli ultimi cinque anni antecedenti la comunicazione del GME - degli investimenti lordi e degli ammortamenti direttamente o indirettamente imputabili alla PCE e al TIMM (di seguito: consuntivo quinquennale degli investimenti PCE);
 - un prospetto recante, fra l'altro, il consuntivo - afferente l'ultimo anno antecedente la comunicazione del GME - dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi imputabili direttamente o indirettamente alla PCE e al TIMM, nonché dello scostamento rispetto al preventivo relativo al medesimo anno (di seguito: consuntivo PCE);
- ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione ARG/elt 44/11, il GME, entro il medesimo termine di cui al comma 9.5 del TIMM, sottopone all'approvazione dell'Autorità una proposta per la definizione dei corrispettivi per la partecipazione

alla PCE da applicarsi nell'anno successivo; e che tale proposta deve essere corredata da:

- un prospetto recante i preventivi - afferenti i cinque anni successivi la comunicazione del GME - degli investimenti lordi e degli ammortamenti direttamente o indirettamente imputabili alla PCE e al TIMM;
- un prospetto recante il preventivo - afferente l'anno successivo la comunicazione del GME - dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi direttamente o indirettamente imputabili alla PCE e al TIMM;
- un prospetto recante il pre-consuntivo - afferente l'anno della comunicazione del GME - dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi direttamente o indirettamente imputabili alla PCE e al TIMM, nonché degli scostamenti rispetto al preventivo relativo al medesimo anno (di seguito: pre-consuntivo PCE).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- nel bilancio del GME è presente un fondo rischi e oneri destinato alla copertura di future perdite imputabili alla PCE, al mercato organizzato delle garanzie d'origine, alla piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine o alla piattaforma per il bilanciamento del gas (di seguito: fondo rischi e oneri);
- con la comunicazione 28 luglio 2017, il GME ha proposto l'utilizzo delle disponibilità accumulate nel fondo rischi e oneri per la copertura dei costi relativi all'adozione delle seguenti misure funzionali alla promozione della liquidità di altri mercati o piattaforme organizzate da GME, in fase di avvio:
 - l'introduzione dell'attività di market making di cui al Decreto Mise 13 marzo 2017;
 - l'integrazione della piattaforma *Trayport* nell'ambito del Mercato del Gas (c.d. MGAS);
- con la prima lettera DMEA, la citata Direzione, sentito il Collegio dell'Autorità, ha invitato il GME, limitatamente al primo anno di applicazione delle predette misure, a procedere secondo quanto proposto nella comunicazione di cui al precedente alinea;
- con la comunicazione 14 settembre 2018, il GME ha proposto l'estensione, all'anno 2019, delle modalità di copertura dei costi di cui al precedente alinea;
- con la seconda lettera DMEA, la citata Direzione, sentito il Collegio dell'Autorità, ha invitato il GME a procedere secondo quanto proposto nella comunicazione di cui al precedente alinea per la sola quota parte dei costi delle citate misure non coperti dai maggiori ricavi derivanti dalle contrattazioni effettuate sul MGAS.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la comunicazione 26 marzo 2020, il GME ha trasmesso, all'Autorità, il consuntivo PCE per l'anno 2019 (di seguito: consuntivo PCE 2019) e il consuntivo quinquennale degli investimenti PCE per il periodo 2015-2019;

- con la comunicazione citata al precedente alinea, il GME ha trasmesso all’Autorità il consuntivo dei costi relativi alle attività di cui al comma 3.1 del TIMM, afferenti l’anno 2019, il cui importo è pari a 303.257 (trecentotremiladuecentocinquantesette) euro; tale importo è incluso nel consuntivo PCE 2019.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la parte di reddito operativo cumulato imputabile alla PCE per il periodo 2006-2019 eccedente l’equa remunerazione del capitale investito netto attribuibile alla PCE (di seguito: extra remunerazione PCE 2006-2019), deve essere retrocessa a Terna e portata in deduzione del corrispettivo per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all’articolo 44, della deliberazione 111/06, salvo diversa destinazione individuata dall’Autorità;
- con la deliberazione 541/2019/R/eel, l’Autorità ha quantificato, sulla base dei dati di pre-consuntivo per l’anno 2019, l’extra remunerazione PCE 2006-2019 pari a 9.967.879 (novemilioninovecentosessantasettemilaottocentosettantanove) euro; tale ammontare tiene conto:
 - di quanto già versato dal GME a Terna ai sensi delle deliberazioni ARG/elt 44/11, ARG/elt 189/11, 558/2012/R/eel, 895/2017/R/eel e 682/2018/R/eel;
 - dell’ammontare destinato a copertura dei costi sostenuti dal GME nell’ambito dell’attività di *market making* e di integrazione della piattaforma *Trayport* nell’ambito del MGAS;
- con la deliberazione 541/2019/R/eel, l’Autorità ha altresì previsto di destinare l’extra remunerazione PCE 2006-2019, come eventualmente rettificata in sede di consuntivazione del reddito operativo imputabile alla PCE per l’anno 2019, come segue:
 - un importo pari a 967.879 (novecentosessantasettemilaottocentosettantanove) euro, sia versata a Terna a titolo di contributo in acconto salvo conguaglio sull’extra remunerazione PCE 2006-2019, al fine di ridurre il corrispettivo per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all’articolo 44 della deliberazione 111/06;
 - l’importo rimanente, pari a 9.000.000 (novemilioni) euro, come eventualmente rettificato in sede di consuntivazione del reddito operativo imputabile alla PCE per l’anno 2019, sia accantonato in bilancio al fondo rischi e oneri, fino a successivo provvedimento dell’Autorità;
- la rideterminazione dell’extra remunerazione PCE 2006-2019 effettuata applicando i dati di consuntivo per l’anno 2019 ha condotto a un risultato pari a 9.355.776 (novemilionitrecentocinquantacinquemilasettecentosettantasei) euro e, dunque, a una differenza positiva di 355.776 (trecentocinquantacinquemilasettecentosettantasei) euro, rispetto al valore calcolato sulla base dei dati di pre-consuntivo per l’anno 2019, decurtato dell’importo già versato a Terna ai sensi della deliberazione 541/2019/R/eel.

RITENUTO OPPORTUNO:

- quantificare l'ammontare dei costi riconosciuti a consuntivo al GME per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 del TIMM nell'anno 2019 in 303.257 (trecentotremiladuecentocinquantesette) euro;
- stabilire che i suddetti costi siano coperti dai corrispettivi per la partecipazione alla PCE applicati nell'anno 2019, come peraltro già tenuto in conto nel consuntivo PCE 2019;
- che l'extra remunerazione PCE, ad oggi valutabile in 9.355.776 (novemilionitrecentocinquantacinquemilasettecentosettantasei) euro, sia così destinata:
 - l'importo pari a 355.776 (trecentocinquantacinquemilasettecentosettantasei) euro sia versato a Terna;
 - l'importo rimanente, pari a 9.000.000 (novemilioni) euro, sia accantonato in bilancio al fondo rischi e oneri, fino a successivo provvedimento dell'Autorità;
- che Terna destini l'importo di cui al precedente alinea alla riduzione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06

DELIBERA

Articolo 1

Quantificazione e copertura dei costi riconosciuti al GME ai sensi dell'articolo 9 del TIMM per l'anno 2019

- 1.1 L'ammontare a consuntivo dei costi riconosciuti al GME, per l'anno 2019, relativi allo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1, del TIMM, è pari a 303.257 (trecentotremiladuecentocinquantesette) euro. La copertura di tali costi è assicurata dai corrispettivi per la partecipazione alla PCE applicati nell'anno 2019, come già tenuto in conto nel consuntivo PCE 2019 di cui alla comunicazione 26 marzo 2020.

Articolo 2

Adeguamento del fondo rischi e oneri

- 2.1 Entro il 31 luglio 2020, GME versa a Terna l'importo di 355.776 (trecentocinquantacinquemilasettecentosettantasei) euro.
- 2.2 Terna destina il provento, di cui al comma 2.1, alla riduzione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento, di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06, da applicarsi nella prima determinazione utile del medesimo corrispettivo successivamente all'incasso.
- 2.3 Fino a successivo provvedimento dell'Autorità, GME ridetermina l'ammontare del fondo rischi e oneri in 9.000.000 (novemilioni) euro.

Articolo 3
Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento è trasmesso al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A..
3.2 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

9 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini